

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, FIANO, ENRICO BORGHI, ORLANDO, MARTINA, ROTTA, BENAMATI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CECCANTI, CIAMPI, FRAGOMELI, GARIGLIO, LACARRA, LEPRI, LORENZIN, MELILLI, MURA, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, POLLASTRINI, RIZZO NERVO, ROSSI, SENSI, VAZIO, VERINI, VISCOMI

Estensione dell'applicazione del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 21 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione dell'esame della legge di bilancio 2020 (atto Camera n. 2305), nella seduta del 23 dicembre 2019, alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, con la clausola di rito di premettere l'espressione « a valutare l'opportunità di... », all'ordine del giorno 9/2305/17 che recita:

« La Camera,

premessi che:

come si legge in un'ultima petizione lanciata la scorsa estate, "Sembra paradossale ma è così. Svolgono un lavoro difficile, unico nel suo genere, spesso pericoloso, eppure non sono coperti da un'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono costretti a pagarsi le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali. Esiste un'assicurazione privata, stipulata dall'Amministrazione, ma che rimborsa solo spese successive e se riconosciute";

una richiesta ancor più carica di rabbia dopo la tragedia di Quargnento, del 5 novembre scorso, dove hanno perso la

vita tre vigili del fuoco e ne sono rimasti feriti, insieme a un carabiniere, altri due;

per sostenere tale richiesta, così come per ottenere integrazioni retributive in linea con il comparto sicurezza, tutte le sigle sindacali di rappresentanza degli appartenenti del corpo dei vigili del fuoco hanno indetto una serie di manifestazioni e scioperi;

una lacuna normativa che non trova più giustificazioni e non può essere più ignorata, offrendo finalmente una tutela reale e integrale, così come è riconosciuta alla generalità dei lavoratori, per i 34 mila vigili del fuoco italiani,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di competenza, anche con l'individuazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie, al fine di arrivare celermente al varo di una disciplina normativa che riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'INAIL anche al personale del corpo dei vigili del fuoco ».

Va riconosciuto che nella citata legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) si è avuta una particolare attenzione nei confronti delle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; basti pensare all'incremento degli stanziamenti previsti per il lavoro straordinario (articolo 1, comma 131), all'istituzione di un apposito fondo per la valorizzazione del Corpo (articolo 1, comma 133) e alle risorse stanziare per l'incremento della sua dotazione organica (articolo 1, commi 136-140).

Tuttavia, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il nostro ordinamento risente di una vecchia impostazione che impropriamente li equipara ai corpi di polizia, in costanza, peraltro, di una significativa differenziazione sul piano normativo ed economico.

Come più volte precisato dalle stesse organizzazioni sindacali di rappresentanza dei componenti del Corpo, il lavoro dei vigili del fuoco, in quanto professionisti del

soccorso, è di natura sostanzialmente diversa rispetto a quello dei corpi di polizia, visto che è concentrato esclusivamente in attività di prevenzione degli incendi, di soccorso e di controllo del rispetto delle norme finalizzate a superare situazioni di rischio per la popolazione. Una conferma di tale peculiarità è data dal rafforzamento del rapporto di collaborazione con le istituzioni locali che si è registrato negli ultimi anni, soprattutto nei settori della tutela ambientale e della gestione dei rischi derivanti dalle calamità naturali.

Anche in tale ottica, appare ormai maturo il tempo per il superamento dell'anacronistico sistema di regole che vede i componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusi dalla tutela della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la generalità dei lavoratori.

A parere dei proponenti, è di tutta evidenza che l'attuale sistema di copertura contro gli infortuni per il tramite di un'assicurazione di tipo privatistico e con oneri a carico dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero con risorse rivenienti dalle ritenute mensili a carico degli stessi componenti del Corpo, appare ormai inadatto e desueto.

Oggi la gestione delle pratiche riguardanti gli infortuni o le infermità dipendenti da cause di servizio, la classificazione ai fini dell'equo indennizzo nonché il riconoscimento delle pensioni privilegiate ordinarie è affidata all'amministrazione militare, che si avvale delle relative commissioni mediche ospedaliere, con un coinvolgimento molto parziale dei sanitari presenti nei comandi delle rispettive sedi provinciali. È, pertanto, un'organizzazione che dilata i tempi di gestione delle pratiche e che determina diversi disagi per il personale, soprattutto se affetto da particolari patologie, in conseguenza dell'eventuale distanza dalle sedi delle suddette commissioni mediche. Queste problematiche potrebbero essere agevolmente superate se tale funzione fosse assegnata all'INAIL, che è l'Istituto di riferimento di tutto il mondo

del lavoro e le cui competenze in materia di tutela dei lavoratori e di eventuale riconoscimento dei diritti normativi ed economici in caso di infortunio sono da tutti riconosciute. Un altro aspetto non secondario da tenere presente è che, con il passaggio delle competenze all'INAIL, così come è previsto per la generalità dei lavoratori assistiti dall'ente, il finanziamento della relativa copertura assicurativa non graverebbe più sui lavoratori, ma — come più giusto — sull'amministrazione di appartenenza.

Da ultimo, si ritiene che il coinvolgimento dell'INAIL potrebbe favorire opportuni approfondimenti sulla condizione sanitaria degli appartenenti al Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite indagini e studi sulle patologie che possono interessare tale personale, in vista di una più precisa individuazione di eventuali malattie professionali nonché della messa in campo di specifici progetti di prevenzione sanitaria.

In forza di tali ragioni, ci si augura che possa determinarsi la più ampia disponibilità delle forze politiche ad approvare la presente proposta di legge, volta a riconoscere finalmente anche ai componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'INAIL.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute. Al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: « del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno ».

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

3. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità concordate tra i medesimi soggetti, le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

b) all'articolo 13:

1) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma *2-bis* »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.

2-ter. Il Comitato di cui al comma *2-bis* ha il compito di:

a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;

b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto

anche delle particolari esigenze di riservatezza.

2-quater. Ai fini di cui alla lettera *b)* del comma *2-ter*, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma *1-bis* deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto ».

6. All'articolo *206-bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « con il Ministro della salute » sono inserite le seguenti: « , sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ».

7. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « coloro che abbiano » sono inserite le seguenti: « riportato lesioni o ».



18PDL0091000